

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 36-3649

Legge regionale 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. Disposizioni, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020, come modificata dalla D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020, sulla deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza dell'ATC TO1-TO2.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) e in particolare, l'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l) con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5";

con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R è stato emanato il Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1 lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria))";

l'art. 8 comma 4 della l.r. 5/2018 prevede tra l'altro che: "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale";

l'art. 19 della l.r. 15/2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." ha aggiunto all'articolo 8 comma 4 della l.r. 5/2018 un ulteriore comma *4bis* che prevede: *I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti*".

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al comma *4bis* dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018, in particolare, sono stati approvati i criteri per la presentazione delle istanze (Allegato A), di cui al suddetto comma *4bis*, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza;

con la D.G.R. n. 26-2008 del 25 settembre 2020 si è stabilito, a parziale modifica di quanto rispettivamente previsto dal suddetto provvedimento e dal suo Allegato A, la deroga al 31 ottobre 2020 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*).

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, il Presidente dell'ATC TO1-TO2 ha presentato, con nota prot. di ricevimento n. 18189/A1709C del 05/07/2021 e successiva integrazione con nota prot. di ricevimento n. 20263/A1709C del 28/07/2021, richiesta ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 20-1795 del 31 luglio 2020, di poter immettere, nei primi giorni del mese di agosto, fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma *4bis* sopra richiamato.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che la suindicata richiesta, fatta eccezione per la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) per la quale non è prevista la deroga, è adeguatamente motivata e rispetta i criteri approvati con la citata deliberazione del 31 luglio 2020.

Ritenuto, pertanto, di disporre, per il territorio di competenza dell'ATC TO1-TO2, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020 come modificata dalla D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020:

a. la deroga al 31 ottobre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

b. la deroga al 15 settembre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nel succitato Allegato A esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m..

Ritenuto, inoltre, con riferimento all'istanza del Presidente dell'ATC TO1-TO2, presentata con nota prot. di ricevimento n. 18189/A1709C del 05/07/2021 e successiva integrazione con nota prot. di ricevimento n. 20263/A1709C del 28/07/2021, di dare atto che non è consentita la deroga per la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*), in quanto non prevista dalle attuali disposizioni vigenti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, per il territorio di competenza dell'ATC TO1-TO2, in ottemperanza alla D.G.R. 20-1795 del 31 luglio 2020, come modificata dalla D.G.R. 26-2008 del 25 settembre 2020 ed ai sensi del comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018:

- la deroga al 31 ottobre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- la deroga al 15 settembre 2021 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nel succitato Allegato A esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- di dare atto che, con riferimento all'istanza del Presidente dell'ATC TO1-TO2, presentata con nota prot. di ricevimento n. 18189/A1709C del 05/07/2021 e successiva integrazione con nota prot. di ricevimento n. 20263/A1709C del 28/07/2021, non è consentita la deroga per la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*), in quanto non prevista dalle attuali disposizioni vigenti;

- di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R. come modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2021 n. 7/R, l'ATC TO1-TO2 è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni sanitarie comunicate dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - in data 27/11/2020 e 19/03/2021 e che il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha trasmesso a tutti gli ATC e CA.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
ATC TO1	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO1	STARNA	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO2	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO2	STARNA	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.